



## Oneri contributivi e previdenziali

Il D.lgs 2 settembre 1997, n. 314 ha previsto l'allineamento e l'armonizzazione della base imponibile fiscale con quella previdenziale.

In seguito a tale intervento normativo, la base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale deve essere individuata ai sensi dell'art 51 del T.U.I.R.; di conseguenza, l'erogazione dei buoni pasto al lavoratore dipendente fino all'importo giornaliero di 5,29 euro non è soggetta ad oneri di natura previdenziale e assistenziale, non concorrendo tale dazione, alla formazione del reddito da lavoro.